CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE STRAORDINARIO DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 4

I posti delle classi transitorie, di che agli articoli precedenti, verranno soppressi a misura che i funzionari, ai quali i medesimi saranno conferiti, conseguiranno il passaggio all'ultima classe d'impiego della rispettiva carriera, in concorso con gli ufficiali di scrittura della guerra e della marina, a termine della legge 8 giugno 1883, n. 1470.

Versione in vigore dal 10 luglio 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente la sistemazione del personale straordinario del Ministero del Tesoro
Estremi	Legge 23 giugno 1904, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-la-sistemazione-del-personale-straordinario-del-ministero/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it